

Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 1 di 13

Circolare per la clientela | Maggio 2023



A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 16/2023

Sommario

NOVITÀ RAPIDE | Le principali novità del mese di maggio

TEMA DEL MESE | Decreto Lavoro 2023

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE | Incentivi all'occupazione giovanile (art. 27, D.L. 48/2023)

NOVITÀ RAPIDE |

Le principali novità del mese di maggio

Welfare aziendale, contributo del 10% sui premi trasformati in pensione

Il contributo di solidarietà del 10% è dovuto dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile. Lo chiarisce l'Inps, su avviso del ministero del Lavoro, nella circolare 49/2023 dedicata a una completa illustrazione di tutte le misure di welfare che, a seguito delle

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

sito web: www.studiotozzisas.it











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 2 di 13

modifiche normative introdotte dal 2016 a oggi, le aziende possono riconoscere ai lavoratori, beneficiando reciprocamente dei rispettivi regimi fiscali e previdenziali agevolati.

INPS, Circolare 31 maggio 2023, n. 49

Decreto Bollette: pubblicata la legge di conversione

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 56/2023 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.

Legge 26 maggio 2023, n. 56 (G.U. 29.5.2023, n. 124)

Minimali Inail per l'anno 2023

L'Inail pubblica, come ogni anno, i valori dei minimali di retribuzione imponibile giornaliera utili per il calcolo dei premi assicurativi da applicarsi per l'anno 2023.

INAIL, Circolare 29 maggio 2023, n. 21

La decontribuzione extra al 6 o al 7% non si applica sulle tredicesime

L'Inps, con il messaggio n. 1932/2023, ha diffuso le istruzioni relative all'applicazione dell'aumento della decontribuzione varato dal Governo con il D.L. 48/2023, finalizzato al taglio del cuneo fiscale in busta paga.

INPS, Messaggio 24 maggio 2023, n. 1932

Inps riduce anche per il passato le sanzioni per omesso versamento

L'Inps detta le regole per le nuove sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. L'Istituto fornisce chiarimenti a seguito delle

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 3 di 13

novità introdotte dall'art. 23, D.L. 48/2023, che ha modificato l'art. 2, c. 1 bis, D.L. 463/1983, in relazione alle sanzioni previste in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

INPS, Messaggio 24 maggio 2023, n. 1931

Decreto Alluvioni: cassa integrazione speciale e una tantum per i lavoratori colpiti dall'alluvione Il 23.5.2023 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che stanzia oltre due miliardi di euro per fornire soccorso e assistenza ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione. Inoltre, con il messaggio 1699/2023 l'Inps fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande di Cigo, di assegno di integrazione salariale e Cisoa per i datori di lavoro colpiti dall'alluvione nella Regione Emilia-Romagna del 1°.5.2023.

Consiglio dei ministri, News 23 maggio 2023 <u>INPS, Messaggio 10 maggio 2023, n. 1699</u> Presidente della Giunta regionale Emilia-Romagna, Decreto 28 maggio 2023, n. 74

Ricorso all'Inps valido anche se presentato a un comitato sbagliato

L'INPS, con la circolare 48/2023, illustra i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 18.1.2023, n. 8. L'Inps, con il messaggio n. 1900/2023, precisa che i provvedimenti di diniego o di accoglimento parziale dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria devono essere proposti entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo provvedimento.

INPS, Messaggio 23 maggio 2023, n. 1900 INPS, Circolare 17 maggio 2023, n. 48

Fondo interprofessionale obbligatorio per accedere al Fondo nuove competenze

Nell'ambito del Fondo nuove competenze, il progetto di formazione dei lavoratori è di norma finanziato dal fondo paritetico interprofessionale a cui aderisce e «il datore di lavoro iscritto ai fondi

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 4 di 13

non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fnc senza il ricorso al proprio fondo». Questa precisazione è stata fornita dall'Anpal con una Faq pubblicata sul suo sito internet.

ANPAL, News 22 maggio 2023 ANPAL, Faq 22 maggio 2023

Sul sito Inail gli strumenti per la riduzione dei livelli di rischio

L'Inail comunica di aver realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell'art. 28, c. 3-ter, D.Lgs. n. 81/2008.

INAIL, Circolare 19 maggio 2023, n. 18

Ticket licenziamento dovuto anche dall'impresa in liquidazione

Le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previste dall'articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) non fanno venire meno l'obbligo di versare il ticket di licenziamento introdotto dalla legge Fornero (92/2012).

INPS, Circolare 17 maggio 2023, n. 46

Bando Isi 2021, proroga al 12 giugno per la documentazione delle imprese subentrate

Prorogato dalle ore 18 del 22 maggio alle ore 18 del 12 giugno prossimo il termine ultimo, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta dal Bando Isi 2021 da parte delle imprese subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (S-AMS) e che negli elenchi provvisori non risultavano ammesse (N).

INAIL, News 17 maggio 2023

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 5 di 13

Congedo parentale 80%, nuovi codici operativi a partire da luglio

Diffusa dall'Inps l'attesa circolare n. 45/2023 con le istruzioni relative all'aumento dal 30% all'80% dell'indennità prevista per un mese di congedo parentale, introdotto dalla legge 197/2022 (Bilancio 2023). Il documento, oltre a richiamare il contenuto della legge e fornire specifiche indicazioni per il trattamento della misura, contiene i nuovi codici per l'UniEmens.

INPS, Circolare 16 maggio 2023, n. 45

Quota 103 in Gazzetta il decreto per l'incentivo in busta paga

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento anticipato con quota 103 possono rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico e vedersi riconosciuto in busta paga l'equivalente della somma che però sarà soggetta a imposizione fiscale. La previsione dell'art. 1, c. 286, L. 197/2022 è stata attuata dal decreto interministeriale 21.3.2023.

Ministero del Lavoro, D.M. 21 marzo 2023 (G.U. 12.5.2023, n. 110)

Adeguati i tassi di rateazione e le sanzioni civili

La Bce ha nuovamente innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Il nuovo aumento di 25 punti base, che ha decorrenza dal 10.5.2023, ha portato il tasso al 3,75%. L'Inps e l'Inail hanno recepito la modifica e hanno fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili.

INAIL, Circolare 10 maggio 2023, n. 16 INPS, Circolare 8 maggio 2023, n. 44 BCE, Comunicato 4 maggio 2023

Parità salariale, il datore deve provare a non discriminare

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 6 di 13

Colmare il divario salariale tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e regole procedurali che facciano ricadere l'onere della prova sul datore di lavoro che, se citato in giudizio per violazione della parità retributiva, sarà tenuto a dimostrare l'insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta.

Direttiva Unione Europea 10 maggio 2023, n. 970/2023 (G.U.U.E 17.5.2023 - serie L 132)

Contrasto all'immigrazione irregolare e decreto flussi triennale

Sulla Gazzetta Ufficiale 104/2023 è stata pubblicata la legge 50/2023, di conversione del D.L. 20/2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Legge 5 maggio 2023, n. 50 (G.U. 5.5.2023, n. 104)

Trattamento di fine rapporto e crediti di lavoro: aprile 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR è pari a 0,626904%. L'indice Istat per il mese di aprile 2023, utile ai fini del calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro, è 118,4.

TEMA DEL MESE |

Decreto Lavoro 2023

di Alessandro Necchio e Matteo Tasinato | 26 maggio 2023

È in vigore dal 5 maggio 2023 il **c.d. Decreto Lavoro** (<u>decreto-legge n. 48/2023</u>), il quale introduce misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro attraverso strumenti di sostegno del reddito e modifica alcuni istituti di interesse per le imprese e i lavoratori.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 7 di 13

1. Interventi in materia di politiche attive

Il decreto introduce nuove misure di politica attiva del lavoro con l'obiettivo di garantire un sostegno alle fasce più deboli attraverso percorsi di reinserimento sociale e professionale. Queste misure andranno a sostituire il Reddito di cittadinanza, la cui disciplina è stata ridefinita dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ne ha disposto al contempo l'abrogazione dal 1° gennaio 2024.

Assegno di inclusione

L'assegno di inclusione è rivolto, a far data dal 1° gennaio 2024, a quei nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto disabile, minorenne o over 60. Viene richiesto il possesso, al momento della richiesta e per tutta la durata di erogazione del beneficio, congiuntamente, di specifici requisiti:

- a) di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- b) di condizione economica e di tenore di vita, tra i quali un valore Isee non superiore a € 9.360 e l'assoluta indisponibilità di determinati veicoli e/o imbarcazioni;
- c) di natura penale, quali la mancanza di sottoposizione a misure cautelari e a misure di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive intercorse nei dieci anni che precedono la richiesta.

Il beneficio economico consiste in un'integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.000 annui, ovvero € 7.560 in caso di nucleo familiare composto da persone over 67 o in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, ovvero, se si tratta di nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, in un contributo per l'affitto fino a un massimo, rispettivamente, di € 3.360 e € 1.800 annui.

Tale beneficio, che non può essere comunque inferiore a € 480 annui, è erogato mensilmente per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, rinnovabili per un altro anno, previa sospensione di un mese, ed è riconosciuto a patto che non siano state rassegnate le dimissioni nell'anno successivo alla data di comunicazione delle stesse, salve le dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali ex art. 7, Legge n. 604/1966.

La percezione di redditi da lavoro dipendente o autonomo, o di indennità derivanti dalla partecipazione a percorsi di politica attiva, è compatibile con la misura entro il limite massimo di € 3.000 lordi.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25





Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallatri



Circolare per la clientela - pagina 8 di 13

La misura sarà gestita da un nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il quale i beneficiari potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, nonché su ogni altra politica attiva del lavoro. Ai fini dell'erogazione del beneficio, i richiedenti saranno chiamati ad iscriversi presso il sistema informativo per la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e a presentarsi presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l'impiego entro 4 mesi dalla sottoscrizione del patto, successivamente con cadenza trimestrale al fine di aggiornare la propria posizione.

Una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, i nuclei familiari beneficiari sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, ad esclusione di pensionati, over 60 e disabili, i quali possono aderirvi su base volontaria.

I beneficiari dell'assegno di inclusione sono tenuti ad accettare in tutta Italia un'offerta di lavoro, a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore ad un anno, a tempo pieno o part-time non inferiore al 60% (eccetto i rapporti di durata compresa tra uno e tre mesi) e che garantisca una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. Se il contratto offerto è a tempo determinato, anche in somministrazione, il luogo di lavoro non deve essere distante più di 80 km dal domicilio.

Se l'offerta riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, è prevista la sospensione d'ufficio dei benefici per la durata del rapporto, ferma restando la successiva erogazione per il periodo residuo di fruizione.

Incentivi

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato, i datori di lavoro potranno usufruire di un esonero totale dalla contribuzione, con esclusione dei premi Inail, per un anno nel limite di € 8.000 annui. Il licenziamento del beneficiario intervenuto nei 24 mesi successivi all'assunzione, ad eccezione del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, comporta la restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili. L'esonero è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato nel limite massimo di 24 mesi. In caso di assunzione con contratto a

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 9 di 13

termine o stagionale, a tempo pieno o parziale, l'esonero contributivo è pari al 50% ed è riconosciuto per un periodo massimo di un anno, e comunque non oltre la durata del rapporto, nel limite di € 4.000.

L'incentivo è riconosciuto esclusivamente a quei datori di lavoro che inseriscono l'offerta di lavoro nel sistema informatico SIISL.

Il legislatore subordina il diritto alla fruizione degli incentivi al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, c. 1175, della legge 27.12.2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione delle categorie protette previsti dalla relativa normativa, inoltre è soggetto alla normativa Europea in tema di aiuti "de minimis" di cui al regolamento n. 1407/2013 (UE).

In caso di avvio da parte del beneficiario di un'attività lavorativa entro il primo anno di fruizione della misura, è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale, nei limiti di € 500 mensili, pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione.

Supporto per la formazione e il lavoro

Il Supporto per la formazione e il lavoro, istituito dal 1° settembre 2023, è rivolto ai soggetti cd. "occupabili" che perciò non possono soddisfare i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e mira a garantire loro un sostegno economico che favorisca l'attivazione nel mondo del lavoro.

La misura è riconosciuta ai componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore Isee non superiore a € 6.000, e ai percipienti l'Assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza e non siano obbligati a partecipare ai percorsi di inclusione sociale o lavorativa. Anche per questa misura la normativa richiede, al momento della presentazione della domanda, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'assegno di inclusione.

La misura è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e ogni altro strumento di integrazione o sostegno al reddito.

In seguito alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il richiedente deve sottoscrivere il patto di servizio personalizzato di cui al D.Lgs. n. 150/2015 che consenta la partecipazione ai progetti di formazione e in cui deve indicare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. In tal caso, al richiedente è riconosciuto un beneficio economico pari ad un importo massimo di € 350 mensili, erogato per tutta la durata della partecipazione ai programmi

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 10 di 13

formativi e comunque non oltre 12 mesi a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale. La mancata partecipazione alle attività di formazione comporta la sospensione del beneficio.

2. Interventi in materia di politiche sociali e di lavoro

Maggiorazione dell'assegno unico e universale

Il decreto estende l'applicazione della maggiorazione di € 32,40 mensili (valore dell'anno 2023) dell'assegno unico prevista dall'art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021, anche nel caso di unico genitore lavoratore ove l'altro risulti deceduto. La maggiorazione è riconosciuta per un periodo massimo di 5 anni successivi all'evento, nel limite di godimento dell'assegno.

Modifiche al contratto di lavoro a termine

L'intervento del legislatore ha voluto modificare sensibilmente le causali previste per la stipulazione di un contratto a tempo determinato. In particolare, sulla spinta delle parti sociali si è voluto garantire maggior libertà di scelta alla contrattazione collettiva nell'individuazione delle esigenze che giustificano l'apposizione di un termine ai contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi.

- Il decreto, dunque, sostituisce le causali precedentemente introdotte dal cd. Decreto Dignità, permettendo così la stipulazione di contratti a termine, a far data dal 5 maggio 2023, in presenza delle seguenti causali:
- a) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, ovvero dalle RSA o dalle RSU;
- b) in assenza della previsione della contrattazione collettiva, esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti (fino al 30 aprile 2024);
- c) sostituzione di altri lavoratori.

Riduzione del cuneo fiscale

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25





Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Volletri



Circolare per la clientela - pagina 11 di 13

Il decreto ha innalzato ulteriormente la percentuale di esonero dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti. Nello specifico, per i periodi di paga compresi tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023 viene innalzato dal 2 al 6% l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori dipendenti se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di € 2.962. L'esonero è invece innalzato dal 3 al 7% se la retribuzione è inferiore a € 1.923. Tali modifiche non hanno però effetto sulla 13° mensilità né in caso di liquidazione annuale né in caso di liquidazione mensile. Restano quindi confermate le aliquote di esonero precedenti.

Fringe benefit

Viene previsto l'innalzamento della soglia dei fringe benefit non soggetti a tassazione. In particolare, per il solo anno di imposta 2023 non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche entro il limite complessivo di € 3.000. Tale previsione, tuttavia, è garantita esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico. Tale beneficio è applicato se il lavoratore dichiara, verosimilmente attraverso un'autocertificazione, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli a carico ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Tuir.

Incentivi all'occupazione giovanile

A sostegno dell'occupazione giovanile, il legislatore intende erogare un incentivo nei confronti dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023 assumano giovani che si trovino in determinate condizioni. In particolari tali soggetti:

- a) alla data dell'assunzione non devono aver ancora compiuto 30 anni di età;
- b) non devono risultare occupati o inseriti in corsi di studio o formazione;
- c) devono essere registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Tale incentivo, è riconosciuto su domanda per un anno nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione dei giovani under 36 e con altri esoneri previsti dalla normativa vigente. In questo caso, l'incentivo è ridotto al 20% della retribuzione per ogni giovane assunto.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 12 di 13

Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre ne è esclusa l'applicazione ai rapporti di lavoro domestico.

La domanda va trasmessa telematicamente all'Inps e, in caso di comunicazione di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo, il richiedente ha 7 giorni di tempo per procedere alla stipulazione del contratto di lavoro, da comunicare poi all'Inps entro i successivi 7 giorni. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Semplificazioni in materia di informazioni ai lavoratori

Vengono disposte alcune semplificazioni in merito agli obblighi informativi che riguardano il rapporto di lavoro previsti dal c.d. decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 104/2022). In particolare, viene previsto che alcune informazioni, tra cui la durata del periodo di prova, il diritto a ricevere la formazione, l'importo del compenso e dei suoi elementi costitutivi e la programmazione dell'orario di lavoro, possono essere comunicate ai lavoratori con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, applicabile. Per garantire la semplificazione di tali adempimenti, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il decreto modifica la normativa che disciplina l'impianto sanzionatorio previsto in caso di omesso versamento delle quote di contributi previdenziali a carico del lavoratore. In particolare, per le omissioni che hanno ad oggetto un importo inferiore a € 10.000, il decreto introduce una sanzione fissata nella misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, in sostituzione di una sanzione amministrativa (da € 10.000 a € 50.000) che prescinde dall'entità dell'omissione.

Inoltre, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.











Iscritta nella sezione speciale degli Albi dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri al n. 8, dei Consulenti del Lavoro di Roma al n. 25







Circolare per la clientela - pagina 13 di 13

Per l'omissione del versamento di importi superiori ai 10.000 euro resta confermata la pena di reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro come previsto anche in precedenza.

FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

Incentivi all'occupazione giovanile (art. 27, D.L. 48/2023)

Alessandro Necchio | 29 maggio 2023 | 3 minuti



Clicca qui per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.







